

Ruolo decisivo del creditore nel pignoramento dei beni

Cos'è cambiato

PRE RIFORMA ORLANDO

L'ufficiale giudiziario trasmetteva in cancelleria il pignoramento

DOPO LA RIFORMA ORLANDO

- L'ufficiale giudiziario consegna al creditore il pignoramento
- Il creditore entro 15 giorni deve depositare copia conforme del pignoramento e dei titoli in cancelleria e iscriverne a ruolo

La riforma Orlando ha delegato compiti prima svolti dall'ufficiale giudiziario

PAGINE A CURA DI
Gloria Gatti

■ L'avvio del processo esecutivo è stato interessato dalla riforma Orlando (legge 162/2014, entrata in vigore l'11 novembre 2014). La riforma non ha inciso sugli aspetti sostanziali del pignoramento ma è intervenuta sul profilo processuale.

Il momento di pendenza del processo esecutivo non cambia: si con-

sidera incardinato con la notifica al debitore dell'atto di pignoramento che può avere ad oggetto tutti i diritti reali su beni immobili suscettibili di alienazione, quali la proprietà, la nuda proprietà, l'usufrutto, la superficie e l'enfiteusi. Non sono pignorabili, invece il diritto di servitù ed il diritto di uso e di abitazione.

Il pignoramento

L'atto di pignoramento può essere notificato al debitore, decorsi 10 giorni dalla notifica dell'atto di precetto (articolo 482 del Codice di procedura civile) e non oltre 90 giorni dalla notifica. Qualora non si rispettino tali termini, l'atto di pignoramento è nullo.

L'atto di pignoramento deve contenere (articolo 555 del Codice di procedura civile): a) l'indicazione dei titoli in forza dei quali intende procedere ad esecuzione forzata; b) l'indicazione del diritto reale e del bene immobile che si intendono sottoporre ad esecuzione, in particolare il bene deve essere individuato con l'indicazione della natura, del Comune in cui si trova e dei dati catastali. Inoltre, in base all'articolo 492 del Codice di procedura civile è necessaria: c) l'ingiunzione da parte dell'ufficiale giudiziario al debitore di astenersi dal compiere qualunque atto che possa sottrarre alla garanzia del credito i beni pignorati; d) l'invito al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di



domicilio in uno dei Comuni del circondario del giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza le notifiche a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria; e) l'avvertimento al debitore (articolo 495 del Codice di procedura civile) che può chiedere con istanza al giudice, di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, da depositarsi in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione in uno ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento, e dei crediti dei creditori intervenuti, indicati nei rispettivi atti di intervento.

Il ruolo del creditore

La fase successiva alla notifica dell'atto di pignoramento, è stata, invece, interessata dalla recente legge 162/2014, che ha modificato l'articolo 557 del Codice di procedura civile, prevedendo un ruolo decisamente più attivo del creditore procedente.

Prima della riforma, infatti, l'ufficiale giudiziario aveva l'onere di depositare in cancelleria l'originale dell'atto di pignoramento notificato e appena possibile la nota di trascrizione del pignoramento rilasciata dalla **conservatoria**, per la formazione del fascicolo d'ufficio. È bene precisare, però, che, per prassi, anche prima della riforma, la trascrizione del pignoramento è stata sempre curata dal creditore procedente, il quale provvedeva appena possibile al deposito in cancelleria della stessa.

A seguito della riforma, invece, l'ufficiale giudiziario deve consegnare senza ritardo l'atto di pignora-

mento e i relativi titoli al creditore procedente, che sarà tenuto a depositare presso la cancelleria del tribunale competente entro quindici giorni dalla consegna da parte dell'ufficiale giudiziario, la nota d'iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, dell'atto di precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione, qualora questa sia già in suo possesso. L'inosservanza di tale termine, comporterà l'inefficacia del pignoramento, che in base al nuovo articolo 164 ter delle disposizioni attuative, dovrà essere comunicata al debitore, mediante atto notificato, a cui seguirà la cancellazione della trascrizione, se già effettuata, a seguito dell'ordine del giudice o della dichiarazione nelle forme di legge del creditore pignorante. Dal 31 marzo 2015 il deposito della predetta documentazione dovrà essere effettuato telematicamente (articolo 16 bis comma 2 del Dl 179/2012 modificato dalla riforma Orlando), anche se tale prassi è già in massima parte applicata dai tribunali.

L'istanza di vendita

Successivamente alla notifica del pignoramento, il creditore procedente o intervenuto, purché munito di titolo esecutivo, è tenuto a richiedere al giudice dell'esecuzione la vendita del bene pignorato depositando l'istanza di vendita.

Il codice di rito fissa i termini entro in quali deve essere depositata l'istanza. Infatti, in base all'articolo 501 del Codice di procedura civile l'istanza di vendita può essere presentata decorsi 10 giorni dalla notifica del pignoramento. Il mancato rispetto di questo termine produce nullità sanabile che non può essere rilevata d'ufficio e che andrà eccepita dal debitore con l'opposizione

agli atti esecutivi.

L'articolo 497 del Codice di procedura civile individua invece un termine acceleratorio entro il quale il processo esecutivo deve essere proseguito, stabilendo il termine di 90 giorni dal pignoramento per la presentazione dell'istanza, pena l'inefficacia del pignoramento stesso. Anche in questo caso il mancato rispetto del termine di 90 giorni non può essere rilevato d'ufficio dal giudice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA